

ANTHILIA CAPITAL PARTNERS SGR S.p.A.

**REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
(OICVM ITALIANO)**

ANTHILIA Cedola Dinamica 2028

Il presente Regolamento è efficace dal 2 ottobre 2023

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata del Fondo	Il presente Regolamento disciplina il fondo comune d'investimento di diritto italiano aperto armonizzato espresso in Euro OICVM (di seguito il “Fondo”), denominato <i>ANTHILIA Cedola Dinamica 2028</i> La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2029, salvo proroga. Per il Fondo sono previste due classi di quote, la “Classe A” e la “Classe B” (di seguito complessivamente intese le “Classi”) che si differenziano tra loro per il regime commissionale (per un dettaglio si rinvia al paragrafo “Caratteristiche delle Classi di Quote”, parte B) del presente Regolamento). Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe.
Società di gestione del risparmio	Anthilia Capital Partners Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (in forma abbreviata “Anthilia SGR S.p.A.”) (di seguito la “SGR”), con sede legale in Corso di Porta Romana, 68, 20122 – Milano, iscritta all’Albo delle SGR ex art. 35 del TUF, alla Sezione Gestori di FIA, al n. 117, alla Sezione Gestori di OICVM al n. 41 e, ai sensi dell’art. 4-quinquies.1, comma 2 del TUF, alla Sezione Gestori di ELTIF al n. 10. Indirizzo Internet: www.anthilia.it.
Depositario	BNP Paribas S.A. - Succursale Italia, (di seguito, il “Depositario”), succursale italiana di banca comunitaria, con sede in piazza Lina Bo Bardi, 3, 20124 Milano, iscritta al n. 5482 dell’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia. Presso la stessa sede sono disponibili i documenti contabili del Fondo e sono espletate le funzioni di emissione, rimborso e consegna dei certificati delle quote. Indirizzo internet https://cib.bnpparibas.
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	Il valore unitario della quota, definito in centesimi di Euro, è determinato con cadenza giornaliera. Nel caso in cui tale giorno sia giorno di chiusura della Borsa Italiana e/o giorno festivo, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo. Tale valore è pubblicato giornalmente sul sito internet www.anthilia.it. Con le medesime modalità è pubblicato il contenuto di ogni modifica regolamentare.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO

1. Il Fondo si propone di incrementare gradualmente nel tempo le somme versate dai partecipanti in un orizzonte temporale di medio periodo (l'“**Orizzonte di Investimento**”), pari a 5 anni dal termine del Periodo di Collocamento (come di seguito definito), e con un profilo di rischio medio, nonché di distribuire una cedola annuale.
2. L'investimento si indirizza per almeno il 75% verso strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari, in qualsiasi area geografica. L'investimento in strumenti rappresentativi del capitale di rischio è limitato al 20%, verso società operanti in qualsiasi area geografica e settore di attività. In generale, gli strumenti in cui è investito il Fondo potranno essere anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
3. Il patrimonio del Fondo può, inoltre, essere investito, fino al 100% dello stesso, in parti di OICVM Italiani e OICVM UE, anche quotati (compresi gli ETF) o parti di OICR non armonizzati aperti, anche quotati (compresi gli ETF). La SGR verifica che la politica di investimento degli OICVM Italiani e UE e degli OICR acquistati sia compatibile con quella del Fondo acquirente. Il patrimonio del Fondo può altresì essere investito in strumenti finanziari derivati, strumenti del mercato monetario e depositi bancari.
4. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e sulla base delle aspettative della SGR sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, operando, se necessario, aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche, classi di scadenza, categorie di emittenti e settori di investimento.

Viene adottato uno stile di gestione attivo orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale coerente all'Orizzonte di Investimento. Nel corso della vita del Fondo, si procede ad un costante monitoraggio del portafoglio al fine di verificare, in particolare, il mantenimento di una coerenza con la durata residua dell'Orizzonte di Investimento e la permanenza di un profilo di liquidità coerente con la politica di distribuzione.
5. Al fine del contenimento dei rischi, l'investimento in titoli di emittenti, diversi da quelli italiani, con merito creditizio inferiore a *investment grade* o privi di rating sarà limitato al 20% dell'attivo del Fondo. Parimenti, l'investimento in titoli obbligazionari contrattualmente subordinati sarà limitato al 10% dell'attivo del Fondo.
6. La durata media finanziaria (duration) della componente obbligazionaria del portafoglio è inferiore a 5 anni e tende a diminuire gradualmente nel corso dell'Orizzonte di Investimento. L'esposizione al rischio valutario sarà limitata al 30% dell'attivo del Fondo.
7. La partecipazione al Fondo comporta rischi riconducibili ad una possibile variazione del valore della quota, che a sua volta è influenzata dalle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del Fondo. Particolarmente sensibili possono essere le oscillazioni di valore dei titoli rappresentativi di capitale di rischio, mentre, di norma, sono più contenute quelle dei titoli del mercato monetario e di debito in genere. Per questi ultimi, ed in particolare per quelli a tasso fisso, oscillazioni maggiori si presentano, di norma, per i titoli con maggiore durata residua. L'investimento in strumenti denominati in valuta estera può comportare l'esposizione del Fondo al rischio di cambio. Qualora l'investimento avvenga in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), il Fondo è esposto al rischio connesso ad una possibile variazione del valore della quota degli OICR in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
8. Gli investimenti del Fondo possono essere effettuati in strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico dei Paesi aderenti all'OCSE. Per Mercati Regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64-quater, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'associazione medesima, dei Paesi suddetti aderenti all'OCSE.

9. Il patrimonio del Fondo può, inoltre, essere investito, nel rispetto dei limiti e divieti previsti per gli OICVM Italiani dalla normativa regolamentare:
 - in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
 - in titoli di uno stesso emittente anche in misura superiore al 35% delle attività del Fondo - purché emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE o dagli Stati Uniti d'America - a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti ed il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
 - in parti di altri OICVM istituiti o gestiti dalla SGR o da altre società a questa legate tramite controllo comune o da una considerevole partecipazione diretta o indiretta (**"OICVM Collegati"**) fino ad un massimo del 20% delle attività del Fondo.
10. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
11. Nella gestione del Fondo, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'Organismo di Vigilanza, con finalità di:
 - efficienza del processo di investimento (minori costi di transazione, rapidità di esecuzione), come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari;
 - copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo (rischio azionario, di interesse, di cambio, di credito ecc.).
12. L'esposizione complessiva in strumenti derivati non può superare il valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito dalla normativa regolamentare. In ogni caso l'investimento in strumenti derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.
13. Fatto salvo un limite più stringente, laddove previsto, per il Fondo, il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera detenuti dal Fondo può rappresentare anche il 100% del totale delle attività. In caso di acquisizione di strumenti finanziari denominati in valuta estera, la SGR tiene conto del conseguente rischio di cambio e dei relativi effetti sul portafoglio del Fondo.
14. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti volti alla copertura del rischio di cambio.
15. La SGR, nell'interesse dei partecipanti, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, ha facoltà di assumere scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste. È pertanto facoltà della SGR neutralizzare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli di debito o del mercato monetario.
16. I certificati di partecipazione del Fondo non sono destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato.
17. Il Fondo è denominato in Euro. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolati e pubblicati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di Reuters. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).
18. Nel corso del Periodo di Collocamento e a decorrere dal giorno successivo al termine dell'Orizzonte di Investimento, il Fondo è investito in strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari con merito creditizio non inferiore a *investment grade* e/o in depositi bancari. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani.

Limiti alle operazioni con parti correlate

È previsto l'investimento in parti di altri OICVM promossi o gestiti dalla stessa SGR o da altre società legate tramite controllo comune o da una considerevole partecipazione diretta o indiretta (“**OICVM Collegati**”).

Il Fondo può negoziare beni con altri fondi gestiti dalla stessa SGR purché tali negoziazioni avvengano a condizioni di mercato ovvero, in caso di OICR, sulla base dell'ultimo NAV disponibile.

Nel caso di investimenti in OICVM Collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICVM acquisiti. Inoltre, la SGR deduce dalle proprie commissioni le provvigioni di gestione e/o incentivo percepite dal gestore dell'OICVM Collegato.

Caratteristiche delle Classi di quote

Sono previste due Classi di quote, come di seguito definite, che si differenziano tra loro per il regime commissionale:

- **Classe A:** tale classe può essere sottoscritta da parte di Clienti al Dettaglio e da parte di Clienti Professionali, anche su richiesta, sia pubblici che privati. Si caratterizza per la previsione di commissioni di “collocamento” che si applicano secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 3.1 “Spese a carico del Fondo” della presente parte B) del Regolamento;
- **Classe B:** tale classe può essere sottoscritta da parte di Clienti al Dettaglio e da parte di Clienti Professionali, anche su richiesta, sia pubblici che privati. Si caratterizza per la previsione di commissioni di “sottoscrizione” che si applicano secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 3.2 “Spese a carico dei singoli partecipanti” della presente parte B) del Regolamento;

Ai fini del presente Regolamento:

- Regolamento Intermediari si intende la Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 s.m.i.;
- Cliente al Dettaglio si intende l'investitore definito all'art. 35, c.1, lett. e) del Regolamento Intermediari;
- Cliente Professionale si intende l'investitore definito all'art. 35, c.1, lett. d) del Regolamento Intermediari.

Per ciascuna Classe di quote sono previsti importi minimi di sottoscrizione indicati nella parte C) del presente Regolamento.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

1. Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi sono determinati e distribuiti ai partecipanti secondo le modalità di seguito riportate.

La SGR distribuisce ai partecipanti annualmente una cedola fino al 100% dei proventi conseguiti dal Fondo, con riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione di ogni esercizio contabile (1° gennaio - 31 dicembre), in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi di quanto previsto nei punti successivi.

L'importo spettante a ciascuna quota sarà determinato dividendo l'ammontare dei proventi oggetto di distribuzione per il numero delle quote in circolazione alla data determinata dal Consiglio di Amministrazione della SGR in occasione dell'approvazione della relazione di gestione. Il valore unitario della quota calcolato in tale data sarà, pertanto, ex-cedola.

Con riferimento ai primi 4 anni dell'Orizzonte di Investimento del Fondo, la cedola corrisposta verrà comunque fissata in misura almeno pari al 2,00% e fino al 4,00% del valore unitario iniziale delle quote del Fondo. Successivamente la cedola eventualmente corrisposta verrà fissata nei limiti del risultato conseguito dal Fondo, considerando anche i risultati conseguiti dallo stesso Fondo in periodi precedenti e non distribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR, al termine dei primi 4 anni dell'Orizzonte di Investimento del Fondo, ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto conto dell'andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.

Per effetto di alcuni fattori (ad esempio è previsto un livello minimo di distribuzione), l'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal Fondo. In tal caso la parte di importo distribuito (anche

l'intera cedola) che eccede detto risultato nel periodo di riferimento o non è riconducibile a risultati conseguiti dallo stesso Fondo in periodi precedenti e non distribuiti, rappresenterà una restituzione di capitale, anche ai fini fiscali, che non comporterà comunque un rimborso automatico di un numero determinato di quote o frazioni di esse bensì determinerà una diminuzione del valore unitario delle stesse.

2. Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi, di cui al precedente comma 1, i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola.
3. L'ammontare dei proventi distribuiti, spettante a ogni quota, nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della relazione di gestione redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio dal Consiglio di Amministrazione della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della relazione di gestione.
4. La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del depositario, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.

I proventi sono corrisposti con bonifico bancario esclusivamente agli aventi diritto, che dovranno corrispondere le relative spese. Qualora il partecipante richieda la corresponsione dei proventi con invio a domicilio del mezzo di pagamento, ciò avverrà a rischio e spese dello stesso.

Gli importi distribuiti sono arrotondati per difetto al centesimo di Euro e le eventuali frazioni di ricavi non corrisposte vengono ricomprese nel patrimonio del Fondo. I partecipanti hanno facoltà di richiedere la variazione delle modalità di pagamento dei proventi. Tale richiesta sarà ritenuta valida anche per le successive distribuzioni, salvo disposizione scritta contraria.

5. I diritti relativi alle cedole non rimosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 SPESE A CARICO DEL FONDO

1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
 - (a) una **commissione di gestione** a favore della SGR calcolata sulla base del valore complessivo netto del Fondo e al medesimo imputata in occasione di ciascun calcolo del valore unitario della quota, prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo. Tale commissione viene determinata applicando su base annua le percentuali di seguito riportate per ciascuna Classe di quote:

DENOMINAZIONE FONDO		COMMISSIONE DI GESTIONE SU BASE ANNUA
ANTHILIA Cedola Dinamica 2028	Classe A	1,00%
	Classe B	1,00%

Nel Periodo di Collocamento, per tutte le Classi, la provvigione di gestione è pari allo 0,30% su base annua, calcolata e prelevata secondo le modalità di cui sopra;

- (b) per la Classe A, una **commissione di collocamento** imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione, al termine del Periodo di Collocamento, in misura pari al 3,00% dell'importo risultante dal numero di quote di Classe A in circolazione al termine del Periodo di Collocamento moltiplicato per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 100 Euro) e successivamente ammortizzata, linearmente in 5 anni, mediante

addebito a valere sul valore complessivo netto del Fondo in occasione di ciascun calcolo del valore unitario della quota;

(c) una **commissione di incentivo** a favore della SGR è calcolata come segue.

Parametri di calcolo:

- (i) Giorno di riferimento per il calcolo: giorno precedente a quello a cui si riferisce il valore della quota;
- (ii) Periodo di calcolo: dal giorno relativo all'ultimo High Watermark Assoluto (come di seguito definito) fino al Giorno di riferimento per il calcolo;
- (iii) Periodo di riferimento: intera vita del Fondo;
- (iv) Frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota;
- (v) Valore netto della quota: valore della quota calcolato al netto di tutti i costi;
- (vi) Valore complessivo netto medio: media dei valori complessivi netti di ciascuna Classe rilevati nel Periodo di calcolo;
- (vii) High Watermark Assoluto (HWA): il Valore netto della quota più elevato (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) mai registrato durante il Periodo di riferimento e fino al Giorno di riferimento per il calcolo.

In caso di avvio di una nuova Classe, il primo High Watermark Assoluto corrisponde alla prima valorizzazione.

La commissione di incentivo viene applicata se il Valore netto della quota della Classe (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) relativo al Giorno di riferimento per il calcolo è superiore rispetto al valore dell'HWA. Se la condizione di applicabilità risulta verificata: (i) si calcola l'overperformance come percentuale dell'incremento registrato dal Valore netto della quota (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) nel Giorno di riferimento per il calcolo rispetto all'HWA; (ii) il nuovo High Watermark Assoluto è pari al Valore netto della quota nel Giorno di riferimento per il calcolo.

L'aliquota di prelievo applicata è pari al 10% dell'*overperformance*.

La commissione di incentivo viene applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto della Classe nel Giorno di riferimento per il calcolo ed il Valore complessivo netto medio della stessa. La commissione di incentivo eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo. La SGR preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario successivo.

Durante un esercizio annuale la somma delle commissioni di gestione e di incentivo non può superare il 10% del valore complessivo netto medio del Fondo (c.d. fee cap).

- (d) il costo sostenuto dalla SGR per il calcolo del valore della quota del Fondo, nella misura massima dello 0,040% annuo, con previsione di una commissione minima su base annua pari ad Euro 35.000, da calcolarsi quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo, liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità del Fondo il quindicesimo giorno del mese successivo (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo) oltre un costo fisso annuo di Euro 2.500 per ciascuna Classe di quote aggiuntiva rispetto alla prima;
- (e) il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,020% annuo, con previsione di una commissione minima su base annua pari ad Euro 20.000, da calcolarsi quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo, liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità del Fondo il quindicesimo giorno del mese successivo (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo);
- (f) il compenso riconosciuto al Depositario per la custodia e amministrazione degli strumenti finanziari, nella misura massima dello 0,0075% annuo, da calcolarsi quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo, liquidato con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità di ciascun Fondo il quindicesimo giorno del mese successivo (o primo giorno lavorativo successivo, se non lavorativo);
- (g) oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di parti di OICR o di altri strumenti finanziari, fermo restando che sul Fondo non vengono applicate spese di sottoscrizione e rimborso sulle parti di OICVM Collegati;

- (h) oneri connessi con la partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento e con l'investimento in depositi bancari;
 - (i) spese periodiche di pubblicazione del valore unitario delle quote e del prospetto del Fondo;
 - (j) spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo o alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
 - (k) costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
 - (l) spese di revisione della contabilità e della relazione annuale del Fondo, ivi compreso il rendiconto finale di liquidazione;
 - (m) eventuali oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
 - (n) oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
 - (o) spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
 - (p) contributo di vigilanza dovuto alla Consob per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza.
2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalla disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
 3. In caso di investimento in OICVM Collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICVM acquisiti. Inoltre, la SGR deduce dalle proprie commissioni le provvigioni di gestione e/o incentivo percepite dal gestore dell'OICVM Collegato.
 4. In caso di investimento in OICR non Collegati, le eventuali retrocessioni di commissioni percepite dalla SGR, in base ad apposite convenzioni con le relative società di gestione, vengono riaccreditate al Fondo interessato.

3.2 SPESE A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

1. La SGR, all'atto del disinvestimento di quote di Classe A e di operazioni di passaggio (*cd. switch*) da parte di un sottoscrittore di quote di Classe A ad altri fondi della SGR disciplinate nella successiva sezione I.3 del presente Regolamento, ha il diritto di prelevare una commissione di rimborso da applicarsi alla somma disinvestita.

Detta commissione, interamente accreditata al Fondo, è applicata sull'importo risultante dal prodotto tra il numero di quote da rimborsare e il valore iniziale della quota del Fondo (pari a 100 Euro) secondo le modalità ed i valori massimi di seguito indicati:

INTERVALLO DAL TERMINE DEL PERIODO DI COLLOCAMENTO	COMMISSIONE DI RIMBORSO MASSIMA PER LA CLASSE A
Durante il Periodo di Collocamento	Non prevista
Nel corso del primo anno	3,00%
Nel corso del secondo anno	2,40%
Nel corso del terzo anno	1,80%
Nel corso del quarto anno	1,20%
Nel corso del quinto anno	0,60%

La commissione massima, indicata per ciascun anno nella suddetta tabella, deve essere decurtata della quota parte di commissione di collocamento di cui al precedente articolo 3.1 comma 1, lett. b), già ammortizzata dall'inizio del medesimo anno in relazione alle quote oggetto di rimborso.

Detta commissione non verrà applicata alle richieste di rimborso e di passaggio impartite dal partecipante successivamente all'ammortamento totale della "commissione di collocamento".

2. A fronte di ogni sottoscrizione di quote di Classe B del Fondo la SGR ha diritto di applicare le commissioni di sottoscrizione nella misura massima del 3%. La commissione si applica sull'ammontare lordo delle somme investite in relazione alle quote di volta in volta sottoscritte.
3. La SGR ha inoltre il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - a) un diritto fisso pari a 10 Euro per ogni versamento in unica soluzione, per ogni operazione di rimborso e *switch*;
 - b) un diritto fisso pari a 2 Euro per ogni stacco cedola
 - c) un rimborso spese pari a 100 Euro per l'emissione, la conversione, il frazionamento, il raggruppamento e la spedizione - con plico assicurato e a rischio del partecipante - di ciascun certificato individuale rappresentativo delle quote sottoscritte. Detti oneri devono essere corrisposti alla SGR, direttamente o per il tramite del Collocatore, al momento della relativa richiesta;
 - d) le imposte e tasse dovute ai sensi di legge;
 - e) per le operazioni effettuate con le modalità di cui al punto 6 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote", in luogo dei diritti fissi indicati alle lettere a), b) e c) che precedono, viene applicato e trattenuto dal collocatore primario un diritto fisso pari al massimo a 18 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e di rimborso, con esclusione delle operazioni di passaggio tra fondi (*switch*).
5. L'importo di cui alle precedenti lettere a), b) e c) può essere aggiornato ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale aggiornamento è pubblicizzato dalla SGR con avviso pubblicato sul proprio sito internet indicato nella *Scheda Identificativa*.
6. I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.3 SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico dei Fondi o dei singoli partecipanti.

4. ALTRI PROFILI CARATTERIZZANTI IL FONDO

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente entro il termine massimo di tre mesi successivi alla data di avvio del collocamento del Fondo ("Periodo di Collocamento"). Le date di inizio e fine del Periodo di Collocamento saranno comunicate al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della SGR indicato nella *Scheda Identificativa*.
2. La SGR si riserva la facoltà di posticipare la chiusura del Periodo di Collocamento, nonché di sospendere l'offerta, anche in via definitiva, senza modificare il Periodo di Collocamento indicato nella Documentazione d'Offerta. Le variazioni di cui sopra saranno comunicate mediante avviso sul sito internet della SGR.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

I.1 PREVISIONI GENERALI

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante, dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 14.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 58/1998.
7. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
8. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivala sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
9. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR (ovvero il *collocatore primario*, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al punto 6 della sezione I.2 “Modalità di sottoscrizione delle quote” che segue) provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
10. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
11. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
12. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
13. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote dei Fondi.
A tal fine la SGR può:
 - respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;

- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d’iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d’iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

I.2 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
 - a) versamento in unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione iniziale è pari a, al lordo della commissione di sottoscrizione (ove applicabile):
 - per la Classe A: 1.000 Euro;
 - per la Classe B: 1.000 Euro;
 eventuali sottoscrizioni successive alla prima devono avvenire per un importo minimo pari a 100 Euro, al lordo della commissione di sottoscrizione (ove applicabile);
 - b) adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.3.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 5;
 - secondo la modalità “*nominee* con integrazione verticale del collocamento” ai sensi del successivo punto 6, per i collocatori che vi aderiscano.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
 - in caso di sottoscrizione con le modalità indicate al successivo punto 6 della sezione I.2 “Modalità di sottoscrizione delle quote” nell’ipotesi di integrazione verticale del collocamento, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso dal sottoscrittore (mandante) all’ordine dell’ente mandatario;
 - bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all’ordine dell’ente mandatario;
 - autorizzazione permanente di addebito (SDD finanziario) su un conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore o da uno dei cointestatari con l’indicazione dell’ente mandatario quale beneficiario;
 - addebito su conto corrente presso l’ente mandatario e a favore di quest’ultimo.
5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell’operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
6. La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. “*nominee* con integrazione verticale del collocamento”. In tal caso, il “*nominee*” agisce in qualità di collocatore primario dei Fondi e si avvale – a sua volta – di collocatori secondari (“ente mandatario”) dallo stesso nominati.
7. In questo caso la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:
 - a) al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto su apposito modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote dei Fondi in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso e le operazioni di passaggio tra Fondi;

- b) al collocatore secondario di un mandato con rappresentanza, redatto su apposito modulo di sottoscrizione, per:
- l'inoltro al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione nonché delle operazioni di passaggio tra Fondi e rimborso di cui alle successive sezioni;
 - la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento e l'eventuale pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva sezione "Rimborso delle quote".

8. I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:
- incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;
 - inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote dei Fondi.

9. Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario invia alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario; provvede ad addebitare il conto del collocatore secondario presso di sé e accreditare, con la medesima data valuta, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati al precedente art. 3, "Regime delle spese") sul conto afflussi dei Fondi aperto presso la Banca Depositaria, mediate l'utilizzo di un conto transitorio dello stesso collocatore primario. Tale conto (di seguito il "conto transitorio") ha natura meramente transitoria ed è volto ad ottimizzare i flussi finanziari tra il collocatore primario e il conto afflussi dei Fondi aperto presso la Banca Depositaria ai fini del rispetto delle tempistiche del Fondo stesso.

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II "Quote e certificati di partecipazione", a nome del *collocatore primario* con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi. Il collocatore primario mantiene presso di sé evidenza delle singole posizioni dei sottoscrittori. Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti.

10. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

I.3 OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (SWITCH)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un fondo, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri fondi della SGR.
2. L'operazione di passaggio tra fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra fondi con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 14.00;
 - il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di determinazione del rimborso.
5. Dell'avvenuta operazione la SGR (ovvero il *collocatore primario*, per l'operatività di cui al punto 6 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote" in caso di integrazione verticale del collocamento) invia al sottoscrittore una lettera di conferma.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso – laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 6, della sezione I.2 “Modalità di sottoscrizione delle quote” – la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il *collocatore primario*.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adequatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda Identificativa*, dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 20 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore rimarrà invariato a 100 Euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e dei Fondi e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

VI.1 PREVISIONI GENERALI

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso, corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi -, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli *standard* - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5. In caso di rimborso di quote del Fondo sottoscritte con le modalità indicate al punto 6, della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote", il *collocatore primario* trasmette alla SGR una unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai *collocatori secondari/clienti* e delle somme da liquidare.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 14.00.

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:

In caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di *switch* proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo di ciascun Fondo e/o a 2 milioni di Euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di 30 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quindicesimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore del rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore del rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste nel presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

Laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 6, della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote", in caso di integrazione verticale del collocamento al Depositario verrà data istruzione di accreditare l'ammontare relativo ai rimborsi presso il Conto Tecnico del *collocatore primario*, rimanendo inteso che una volta processato il pagamento in oggetto si considera assolta l'obbligazione di pagamento dei rimborsi da parte dello stesso. Immediatamente dopo l'accredito, il *collocatore primario* provvede – sotto la propria responsabilità e per pari valuta – al pagamento al sottoscrittore degli importi dei rimborsi al sottoscrittore al netto di spese, commissioni o ritenute ove applicabili. Il pagamento può avvenire:

- per il tramite del *collocatore secondario* (ente mandatario) al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato, ovvero
- direttamente al sottoscrittore, nel rispetto delle modalità di pagamento dallo stesso richieste, eventualmente per il tramite di un soggetto terzo delegato.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico ovvero - nei casi di operatività nelle modalità di cui al punto 6, della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote" in caso di integrazione verticale del collocamento - per il tramite dell'ente mandatario con uno dei mezzi di pagamento indicati al punto 6 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote".

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia del regolamento modificato è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEI FONDI

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda Identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;

- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.